

**REGIONE CALABRIA  
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
CROTONE**

**OGGETTO:** - Presa atto convenzione stage di tirocinio di formazione ed orientamento con l'Università degli Studi "Magna Græcia" di Catanzaro – Corsi di Laurea in Tecnico della Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusionazione Cardiovascolare.

L'anno duemiladieci il giorno 16 MAR. 2010 presso la Direzione Generale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone sita al Centro Direzionale "Il Granaio" via M. Nicoletta angolo G. di Vittorio, in Crotone.

**IL DIRETTORE GENERALE**

**PREMESSO** che, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio ed esperienze dirette nell'ambito dei processi formativi, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui all'art.18, della legge 24 giugno 1997, n.196 e del DM 25.03.1998, n.142, si possono promuovere tirocini formativi e di orientamento a favore;

**CONSIDERATO** che questa Direzione Generale, al fine di uniformare i criteri, i metodi e la pari opportunità, per le istanze che provengono in tal senso, con propria deliberazione n. 158 del 17 luglio 2008, ha approvato il regolamento interno attuativo di accesso all'offerta;

**VISTA** l'istanza avanzata dell'Università degli Studi "Magna Græcia" di Catanzaro, volta a far espletare presso i servizi di quest'Azienda, previo verifica dell'oggettiva possibilità di inserimento, agli studenti iscritti e frequentanti i corsi di Laurea in Tecnico della Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusionazione Cardiovascolare, stage di tirocini formativi e di orientamento che agevolino le scelte professionali mediante una conoscenza diretta del mondo del lavoro;

**RILEVATO** che lo schema di convezione proposto allo scopo è coerente con le clausole di cui al richiamato Regolamento intero;

**RITENUTO**, pertanto, di dover disciplinare il servizio in argomento con l'approvazione e la stipula del predetto documento;

**VISTA** la normativa vigente in materia ed in particolare il DPR 382/80, le Leggi 341/90 e 196/97 e i Decreti Ministeriali 142/98 e 509/99;

**ACQUISITO** il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

**DELIBERA**

Per quanto in narrativa che qui si intende integralmente ripetuto e confermato di:


**ACCOGLIRE** l'istanza avanzata dall'Università degli Studi "Magna Græcia" di Catanzaro, volta a far espletare presso i servizi di quest'Azienda, previo verifica dell'oggettiva possibilità di inserimento, agli studenti iscritti e frequentanti i corsi di Laurea Tecnico della Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusionazione Cardiovascolare, stage di tirocini formativi e di orientamento che agevolino le scelte professionali mediante una conoscenza diretta del mondo del lavoro;


**APPROVARE** e sottoscrivere la convezione, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, così come redatta e proposta dal predetto Ateneo;


**TRASMETTERE** il presente atto agli Uffici Affari Generali del Dipartimento Area Amministrativa e Formazione e Aggiornamento Professionale per gli adempimenti di competenza.

---


---

Il Responsabile del Procedimento: 

Il Responsabile Ufficio Formazione: 

Il Direttore Amministrativo: 


Il Direttore Sanitario: 

Il Direttore Generale: 

UFFICIO AFFARI GENERALI  
Unità Operativa Segreteria Generale

La presente determina è stata pubblicata in copia nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda in data 17 MAR. 2010 con prot. Segr. Gen. n. 22 del 17 MAR. 2010 e vi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Il Responsabile del Procedimento  
P.to Giuseppe Mancuso

Il Dirigente dell'Ufficio:  
  
UFFICIO AFFARI GENERALI  
(SIG. GIORGIO MANTOVANI)



# UNIVERSITÀ degli STUDI MAGNA GRÆCIA di CATANZARO

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI TIROCINIO E DI ORIENTAMENTO (AI SENSI DELL'ART.18 L.196/97 E DELL'ART.1 DECRETO MINISTERO DEL LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE N.142/98) PER STUDENTI, DEL **CORSO DI LAUREA IN TECNICO DELLA FISIOPATOLOGIA CARDIOCIRCOLATORIA E PERFUSIONE CARDIOVASCOLARE** DELLA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL' UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANZARO

Tra:

L'Università degli studi Magna Græcia di Catanzaro con sede legale in Catanzaro codice fiscale n. 97026980793 rappresentata, per la stipula del presente atto convenzionale, dal Magnifico Rettore Prof. Francesco Saverio Costanzo nato a Napoli il 09 settembre 1955 domiciliato per il presente atto presso la sede legale dell'Università sita in viale Europa Campus di Germaneto (CZ) autorizzato alla firma della presente convenzione con delibera del Senato Accademico del 28 Aprile 2009;

E


L'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone con sede legale presso il Centro Direzionale "Il Granaio" via M. Nicoletta angolo G. di Vittorio 88900 Crotone, codice fiscale 02864140799, d'ora in poi denominata "Soggetto Ospitante", rappresentato, in qualità di Direttore Generale, dal Dott. Vincenzo Domenico Scuteri, nato a Locri (RC) il 13 agosto 1949

## Premesso

- che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati dall'art.18, comma 1, lett.a) della legge 24 giugno 1997 n.196, tra cui le Università, possono promuovere stage e tirocini formativi e di orientamento presso datori di lavoro pubblici e privati a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31.12.62 n.1859
- che i tirocini formativi e di orientamento sono disciplinati dall'articolo 18 della legge 24 giugno 1997 n.196 e dal regolamento del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministero della Pubblica Istruzione e con il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, emanato con Decreto 25 marzo 1998, n.142;

si conviene quanto segue:

le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione





# UNIVERSITÀ degli STUDI MAGNA GRÆCIA di CATANZARO

## Art. 1 Oggetto

1.1 L'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotona si impegna ad accogliere presso le proprie strutture soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento, ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997 n.196, in numero non superiore a quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, lettera c), del decreto 142/98.

Potranno effettuare periodi di tirocinio, per la durata massima di 12 mesi, studenti del corso di Laurea in **Tecnico della Fisiopatologia cardiocircolatoria e della per fusione Cardiovascolare** della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro, a condizione che il tirocinio inizi non oltre i 18 mesi successivi al conseguimento della laurea o dei diploma.

1.2 Ai fini dello svolgimento del tirocinio l'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotona mette a disposizione dei tirocinanti del Corso di Laurea in **Tecnico della Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusionazione Cardiovascolare** della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro le proprie strutture ospedaliere ed extraospedaliere idonee per l'attività di tirocinio degli studenti del predetto Corso di Laurea.

L'accesso alle strutture sarà guidato dal tutor dell'Azienda, ( indicato nel progetto) con compiti di illustrazione e formazione.

## Art. 2 Rapporti con i tirocinanti

2.1 Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1 lett. d) della legge 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro e non dà luogo ad alcuna ipotesi di attività occupazionale. L'Azienda Ospedaliera non ha alcun obbligo di assunzione al termine del periodo di tirocinio.


2.2 Durante lo svolgimento del tirocinio, l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università in veste di responsabile didattico organizzativo (il cui nominativo risulterà dal Progetto Formativo e di Orientamento dei singoli tirocinanti) e da un responsabile aziendale indicato dall'Azienda (il cui nominativo risulterà dal Progetto Formativo e di Orientamento dei singoli tirocinanti)

2.3 Per ciascun tirocinante ospitante verrà predisposto tra le parti un progetto formativo e di orientamento, contenente:

a) le generalità del tirocinante; b) i nominativi del tutore e del responsabile aziendale; c) durata, obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio; d) le strutture aziendali ( sedi ed uffici) presso cui si svolge il tirocinio; e) gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

2.4 L'avvio operativo per lo svolgimento dei singoli tirocini avverrà con scambio di lettera di conferma tra l'università ed il tirocinante, con allegata copia del relativo Progetto di cui al n.2.3 che precede, sottoscritto dall'Azienda Sanitaria, dall'Università e dal tirocinante per adesione ed accettazione.

2.5 E' consentita, con l'approvazione del responsabile aziendale, la partecipazione del tirocinante ad attività aziendali fuori sede. In tal caso le spese di viaggio e di soggiorno o eventuali altre spese





# UNIVERSITÀ degli STUDI MAGNA GRÆCIA di CATANZARO

saranno sostenute dall'Azienda Sanitaria ospitante secondo norme e procedure interne all'Azienda stessa.

## **Art. 3 Svolgimento e durata del tirocinio**

3.1 Il Tirocinio avrà la durata specificata nel Progetto di cui al n. 2.3 che precede, relativo ad ogni Tirocinante, in conformità alla normativa vigente.

La durata stessa potrà essere prorogata, previo accordo tra le parti, entro i limiti massimi di durata indicati dall'art.7 del decreto n. 142/98.

3.2 Durante lo svolgimento dello stage formativo e di orientamento il Tirocinante è tenuto a: svolgere le attività previste dal Progetto formativo e di orientamento;

- cooperare al conseguimento degli obiettivi che lo riguardano, osservando gli orari concordati e rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell'attività di ricerca dell'azienda;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e/o conoscenze in merito ad attività di ricerca dell'Azienda Sanitaria ospitante (ed ai relativi contenuti e risultati), acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

le presenze effettive del tirocinante presso l'Azienda, dovranno essere controfirmate dal tutor aziendale e consegnate alla fine del tirocinio alla struttura didattica di afferenza dello studente.

3.3 Qualora si verificassero, da parte del tirocinante, comportamenti lesivi di diritti o interessi dell'Università, questa potrà, previa informazione al tutore incaricato dall'Azienda Sanitaria, sospendere o interrompere lo svolgimento dello stage.

3.4 La realizzazione del tirocinio non comporta per l'Università di Catanzaro e per l'Azienda Sanitaria alcun onere finanziario, né obblighi di altra natura salvo quelli previsti nella presente Convenzione.

L'Azienda Sanitaria potrà peraltro erogare eventuali somme a titolo di rimborso spese (da prevedere nel progetto formativo), secondo le norme e le procedure interne all'Azienda Sanitaria stessa, ovvero eventuali sussidi di formazione e consentire ai tirocinanti l'utilizzo dei servizi aziendali (in particolare, servizio mensa), senza che tali erogazioni possano determinare modifiche alla natura dei rapporti oggetto della presente Convenzione, o facoltà o diritti ulteriori o diversi da quelli previsti dalla Convenzione stessa e dalle relative disposizioni normative.

3.5 L'Azienda Sanitaria garantisce al tirocinante un'efficace informazione e formazione ai fini della prevenzione antinfortunistica; le nozioni utili a tale prevenzione costituiranno per il tirocinante argomento necessario e ineludibile. L'Azienda Sanitaria garantisce altresì la fornitura dei mezzi di protezione eventualmente necessari; il tirocinante è tenuto ad utilizzarli e a seguire le disposizioni impartite per la sua sicurezza, pena l'immediata interruzione dello stage. L'Azienda Sanitaria si impegna altresì a garantire al tirocinante le condizioni di sicurezza e igiene previste dalla normativa vigente sollevando l'Università degli Studi di Catanzaro da qualsiasi onere di verifica.





# UNIVERSITÀ degli STUDI MAGNA GRÆCIA di CATANZARO

## **Art.4 Coperture assicurative**

4.1 L'Università di Catanzaro si impegna ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore ed indicate nel progetto formativo. L'assicurazione dovrà coprire anche le attività svolte nell'ambito dello stage fuori sede ai sensi del punto 2.5. Gli estremi identificativi delle assicurazioni predette saranno indicati nei Progetti.

4.2 In caso di infortunio durante lo svolgimento del tirocinio l'Azienda Sanitaria si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (quali risultanti dal Progetto formativo e di orientamento e facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dall' Azienda e dall'Università stessa.

## **Art. 5 Comunicazioni**

L'Università si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione copia della Convenzione e di ciascun Progetto formativo e di orientamento.

## **Art. 6 Arbitrato**

Le parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente Convenzione; nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, di risolvere ogni eventuale vertenza ai sensi degli artt. 806 e seguenti del Codice di procedura civile, ad opera di un collegio di tre arbitri che saranno nominati uno dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotona, uno dall'università ed il terzo, che fungerà da Presidente del Collegio arbitrale, dai due predetti arbitri, o, in caso di disaccordo tra gli stessi o di mancata nomina del proprio arbitro da parte di uno dei contraenti, dal Presidente del Tribunale di Catanzaro, città dove il Collegio arbitrale avrà sede.


Gli arbitri decideranno a maggioranza semplice e le loro decisioni saranno vincolanti per le parti ed inappellabili.

## **Art. 7 Richiami**

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

## **Art. 8 Decorrenza della presente Convenzione**

La presente Convenzione decorre dalla data in calce, ha durata di 1 anno a far data dalla sua sottoscrizione e si intenderà rinnovata tacitamente, a meno di disdetta da comunicarsi entro i tre mesi precedenti alla data di scadenza.





# UNIVERSITÀ degli STUDI MAGNA GRÆCIA di CATANZARO

## Art. 9 Registrazione e spese

La presente Convenzione sarà registrata a tassa fissa, in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 131 del 26.4.86.

Catanzaro,

Università degli Studi di Catanzaro  
Il Rettore  
Prof. Francesco Saverio Costanzo



Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone  
Il Direttore Generale

Dott. Vincenzo Domenico Scuteri

